

EUSERVICE

PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE

COME GESTIRE GLI INGRESSI A SCUOLA

VERSIONE AGGIORNATA AL 09.12.21

Premessa n. 1

In base al D.L. 52 /2021 art. 9 ter, **dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come CERTIFICATO VERDE.**

L'obbligo di possesso ed esibizione del certificato verde si applica anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.

L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale **titolare del trattamento** relativo alla sola fase di verifica del CERTIFICATO VERDE, anche ai sensi dell'art. 13 GDPR, comunica al personale quanto segue.

Premessa n. 2

L'obbligo di certificato verde riguarda **chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui nella precedente slide.

La disposizione di cui sopra non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

OBBLIGO VACCINALE

Dal 15 dicembre 2021, le seguenti categorie sono soggette ad obbligo vaccinale:

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

OBBLIGO VACCINALE

L'obbligo vaccinale si intende assolto con il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, con la **somministrazione della successiva dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

OBBLIGO VACCINALE cosa deve fare il dirigente?

I Dirigenti verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, i Dirigenti invitano l'interessato a produrre, entro cinque giorni, alternativamente:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa
- la presentazione della richiesta di vaccinazione nei successivi 20 gg
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti invitano l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

NB: Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via eccezionale, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

OBBLIGO VACCINALE cosa deve fare il Dirigente?

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I Dirigenti Scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Requisiti per il CERTIFICATO VERDE

- 1 avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- 2 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- 3 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- 4 avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

NB: La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.



REQUISITI PER IL CERTIFICATO VERDE "RAFFORZATO"

Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione con terza dose e/o guarigione).

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

SOGGETTI ESENTI

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita **in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche** che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi - comprovati - è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso, nel caso che ci interessa, agli Istituti Scolastici.

Tuttavia, la riforma ha introdotto alcune modifiche prevedendo che, **in caso di esenzione dall'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio** (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

SOGGETTI ESENTI

DOMANDE FREQUENTI

IL SOGGETTO ESENTE È UN LAVORATORE FRAGILE?

Le condizioni che determinano l'esenzione dalla vaccinazione non rappresentano necessariamente condizioni di fragilità. Pertanto non è necessaria una valutazione da parte del medico competente salvo richiesta da parte del lavoratore.

QUINDI IL SOGGETTO ESENTE NON PUÒ PIÙ LAVORARE?

Il soggetto esente, nell'ottica di ridurre la diffusione del contagio, deve essere adibito ad attività che non comportino il contatto con l'utenza.

IL SOGGETTO ESENTE DEVE FARE "IL TAMPONE" PER ENTRARE A SCUOLA?

No. Il soggetto in possesso di un valido certificato di esenzione dalla vaccinazione non è tenuto a sottoporsi ad ulteriori controlli, compresi i tamponi.

CHI VERIFICA LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE?

I Dirigenti Scolastici o i soggetti da lui delegati sono tenuti a verificare esclusivamente la conformità del certificato di esenzione ai requisiti minimi previsti dalla circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021.

ECCEZIONI

Nei casi in cui, per motivi tecnici, la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata, **pur in presenza dei requisiti di legge per ottenere la stessa**, gli obblighi di legge si intendono comunque rispettati a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 52/21 (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

Chi deve verificare la presenza del CERTIFICATO VERDE

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i **Dirigenti Scolastici** e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di chiunque acceda alla scuola.

Tale verifica può, dal Dirigente Scolastico, essere formalmente **delegata** a personale della scuola.

I soggetti delegati alla verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i soggetti muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento parificato (per i soggetti esenti dall'obbligo di CERTIFICAZIONE VERDE come evidenziato nelle precedenti slide).

 Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto infra per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo. 

Come verificare la presenza del CERTIFICATO VERDE

Il Dirigente e i suoi delegati sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni per effettuare la corretta verifica del CERTIFICATO VERDE.

A tal riguardo si ricorda che il delegato deve utilizzare la “tipologia di verifica base” (e non la “tipologia verifica rafforzata”) per il personale esterno o per il personale della scuola che è stato invitato dal Dirigente a produrre entro 5 giorni le informazioni richieste per legge sullo stato vaccinale.

Verifica del CERTIFICATO VERDE

personale NON scolastico

- Chiedere **a chiunque entri a scuola**, al momento dell'ingresso, l'esibizione del CERTIFICATO VERDE (che può essere elettronico o cartaceo);
- Verificare il CERTIFICATO VERDE con l'utilizzo della app "VerificaC19";
- La app fornisce 3 tipologie di risultati:
 - schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- Richiedere documento per verificare corrispondenza con il nome di cui al Certificato Verde.

NB: I dati di cui al documento di identità come anche quelli presenti nel CERTIFICATO VERDE non devono in alcun modo essere annotati.





Verifica del **CERTIFICATO VERDE** **personale NON scolastico**

ATTENZIONE !!!

Con **CERTIFICATO ROSSO**: il soggetto non può entrare nell'istituto.

Con **CERTIFICATO VERDE** (o **BLU**) può entrare e deve **COMPILARE IL REGISTRO VISITATORI**

Verifica del **CERTIFICATO VERDE** **personale NON scolastico**

LAVORATORI ESTERNI

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che **a campione** dal Dirigente (e suoi delegati), deve essere effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro.

L'Istituto Scolastico, quindi, con riferimento ai lavoratori esterni (mense, servizi, manutenzione e simili) non è tenuta a verificare chiunque, risultando sufficiente una verifica a campione che riguardi almeno il 20% dei soggetti quotidianamente operanti.

Nel caso in cui si decidesse di propendere per una verifica a campione, sarebbe opportuno tenere nota (nel registro visitatori) del nominativo dei soggetti verificati, senza in ogni caso prendere nota del risultato della verifica.

Verifica del **CERTIFICATO VERDE** personale scolastico

Al Dirigente è data la possibilità di decidere le modalità di verifica:

OPZIONE 1: Tramite procedura di verifica all'ingresso della scuola (in modo non dissimile a quanto previsto per chi NON fa parte del personale scolastico).

OPZIONE 2: Tramite una piattaforma collegata al sistema SIDI e consultabile anticipatamente dalla segreteria didattica.



Verifica del CERTIFICATO VERDE

personale scolastico

OPZIONE 1: VERIFICA AL MOMENTO DELL'ACCESSO

In questo caso, il Dirigente dovrà delegare un soggetto preposto al varco della scuola, con il compito di verificare, mediante la app "VerificaC19" il possesso di CERTIFICATO VERDE, non solo per i soggetti esterni, ma anche per il personale scolastico (il quale dovrà avere il CERTIFICATO VERDE RAFFORZATO).

Per il personale scolastico con CERTIFICATO ROSSO è necessario notiziare immediatamente il Dirigente al fine di consentirgli la migliore gestione della assenza ingiustificata.

IN OGNI CASO È TASSATIVAMENTE VIETATO ANNOTARE DATI O IMMAGINI (C.D. SCREEN SHOT) RELATIVI AI CERTIFICATI DEL PERSONALE SCOLASTICO E NON SCOLASTICO.

Verifica del **CERTIFICATO VERDE** personale scolastico

OPZIONE 2: VERIFICA CON PIATTAFORMA SIDI

Quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato devono:

- Accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e selezionare la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole e Verifica Green pass"
- Selezionare la propria scuola
- Selezionare il nominativo del personale che sarà a scuola in una determinata giornata



Come scaricare la App "VerificaC19"

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art. 13 DPCM 17 giugno 2021).

I soggetti delegati per la verifica dovranno quindi scaricare sul proprio device l'app VerificaC19. L'app VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.

Sanzioni per mancata verifica del CERTIFICATO VERDE

Si consiglia caldamente di attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni di cui sopra in quanto l'inadempimento dell'obbligo vaccinale è punito con il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.



PER I SOGGETTI DELEGATI

Alla luce di tutto quanto sopra, i soggetti eventualmente delegati dal Dirigente scolastico ai fini della verifica dell'esistenza del CERTIFICATO VERDE del personale e dei soggetti esterni, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente documento, il quale deve considerarsi anche quale integrazione dell'atto di designazione già a suo tempo consegnato a tutto il personale e rinvenibile anche sul sito internet della scuola alla sezione privacy.

I soggetti delegati hanno già ricevuto un formale atto di delega per l'effettuazione delle operazioni di verifica e per il trattamento dei dati.

NOTA BENE

- Il delegato non può raccogliere alcun dato del personale;
- Il delegato non dispone di elenchi del personale fragile;
- Il delegato non può diffondere alcuna informazione sull'esito della verifica del CERTIFICATO VERDE;
- Il personale e i terzi non possono accedere alla scuola per i seguenti motivi:

1. Mancata esibizione del CERTIFICATO VERDE
2. Mancata esibizione del certificato alternativo predisposto dal Ministero della Salute
3. Esito negativo alla verifica del CERTIFICATO VERDE

EUSERVICE

rpd@euservice.it